

L. patriarca di Costantinopoli. Altra volta il papa delegò il vescovo di Treviso e l'arciprete di Padova ad ottenere da Venezia l'abolizione di leggi pregiudicanti la libertà ecclesiastica; il vescovo di Castello si lagnò ora personalmente d' attentati di quella, ai suoi diritti, e il comune, sordo alle minaccie d' interdetto, s' appellò al patriarca di Grado; quindi il papa ordina al prelado costantinopolitano di recarsi a Venezia a tentare un accomodamento; se non riesca, citi le parti davanti al pontefice.

Data in Laterano, a. 8 del pont. (*IV id. Apr.*) (v. n. 88).

**88.** — (1302), Aprile 10. — c. 24 t.<sup>o</sup> — Bolla piccola di papa Bonifacio VIII. Invita Venezia ad uniformarsi alle disposizioni date nella precedente, riferendone il contenuto.

Data, come il n. 87.

**89.** — 1302, ind. XV, Aprile 17. — c. 24. — Litaldo banditore ducale, spedito a Vicenza per arrestare Margherita rea di furto a danno della sua padrona Elisabetta moglie di Leonardo Giustiniani, riferisce non aver voluto il podestà di Vicenza consegnarla, nonostante le requisitorie del doge e del podestà di Padova.

**90.** — (1302), ind. XV, Maggio 8. — c. 28 t.<sup>o</sup> — Commissione data da Marino Gradenigo rettore di Canea ad Enrigaccio Gradenigo inviato a Venezia per chiedere: Che i feudi vengano completati di terre e villani; che si diano terreni per colonizzare lo spopolato territorio; che si faccia il porto, necessario, come lo provò il pericolo corso dalla flotta di Giovanni Querini; siano pagati i *militi* di Canea che servirono in guerra; siano rispettati i diritti e prerogative di essi; osservato il decreto escludente da feudi ed uffizi i *bastardi*; che il duca in Candia paghi le case fatte atterrare; che si paghi al comune di Canea l'accordatogli *dazio* degli Ebrei; che siano creati camerlenghi in Canea; che si proibisca aprir botteghe e taverne fuor delle mura, e l'importazione in città del vino forestiero. La città darà in tempo di pace 3000 misure di frumento all'anno.

Data a Canea.

**91.** — 1302, ind. XV, Giugno 1. — c. 24. — Inventario d'armi consegnate al bailo di Negroponte.

**92.** — (1302), ind. XV, Luglio 20. — c. 25 t.<sup>o</sup> — Il doge risponde a Venturino Capra mercante di Brescia ed ambasciatore di quel comune: Manderà a ricevere le cose colà sequestrate ai veneziani e lascerà giudicare a quel vescovo quanto il comune debba pagare in risarcimento; fatta tale restituzione, i bresciani avranno libero accesso a Venezia, che non fu mai loro vietato (v. n. 96).

**93.** — (1302), ind. XV, Luglio 22. — c. 72. — Iacopo Barozzi duca in Candia fa pubblicare che niuno osi esportare dall'isola schiavi ivi comprati, sotto pena di 50 perperi per ogni schiavo.

Rinnovato nel 1304 (v. n. 57).